
Dal 2021 la quarantena Covid non è più coperta da tutela per malattia

di [Antonella Madia](#)

Publicato il 2 Settembre 2021

Il Decreto Cura Italia nella fase iniziale emergenziale aveva previsto che i casi di quarantena, ai fini indennitari, fossero equiparati alla malattia. A seguito dei vari interventi normativi intervenuti da marzo del 2020, l'INPS è tornato sulla questione specificando che per il 2021 questa tutela non è più prevista ma che resta attiva - solo fino al 30 giugno 2021 - limitatamente ai lavoratori fragili.

Come noto il Decreto Legge Cura Italia (D.L. n. 18/2020), convertito con modificazioni dalla [Legge n. 41 del 22 marzo 2020](#), con l'art. 26 ha introdotto misure volte a tutelare i soggetti che a causa di un contatto, o comunque a causa di sospetto contagio da Covid-19 si trovino nelle condizioni di non poter essere presenti sul luogo di lavoro.

L'art. 26, co. 1, prevede che

“Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva [...] dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.

Quanto detto finora ha avuto effetti fino all'anno 2020.

Quarantena Covid - Cosa cambia dal 2021



A seguito della [Legge di Bilancio 2021, L. n. 178/2020](#), il comma 1, lett. a), dell'art. 15 ha previsto espressamente che **per i lavoratori fragili** è prevista l'estensione dell'**equiparazione del periodo di assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera fino al 30 giugno 2021**.

Per quanto concerne invece la tutela della quarantena, la Legge di Bilancio 2021 si è limitata alla disciplina di questioni riguardanti la certificazione medica, eliminando l'obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena medesima.

Per quanto concerne la disciplina della quarantena *"tutelata"* per l'anno 2020 a seguito delle numerose problematiche verificatesi relativamente alla presenza o meno degli estremi del provvedimento, l'Istituto Previdenziale già con il **Messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021** aveva precisato che si sarebbe proceduto

"al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, con l'eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a <ordinanza dell'autorità amministrativa locale>".

Tutele sospese se non indicato il provvedimento: sblocco dall'INPS

Con il successivo [Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021](#) l'Istituto Previdenziale specifica che per quanto attiene ai certificati di quarantena per l'anno 2020 anche in mancanza di specificazione del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica, l'INPS avrebbe provveduto alla regolarizzazione dei certificati di competenza, anche se precedentemente sospesi a causa della carenza del provvedimento, purché nel rispetto del budget massimo stanziato per tale causale.

Cosa cambia per il 2021

In considerazione della Legge di Bilancio 2021, l'Istituto Previdenziale con il Messaggio del 6 agosto 2021 fornisce chiarimenti anche in ordine alla **tutela di malattia in caso di quarantena per l'anno 2021**

In particolar modo, mentre **per i lavoratori fragili** la Legge di Bilancio ha espressamente previsto uno stanziamento di risorse, nulla ha invece previsto relativamente alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 del D.L. n. 18/2020 e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, **l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso.**

Diverso è il caso degli **eventi certificati come malattia conclamata** da COVID-19, i quali, come indicato nel Messaggio n. 1667/2021, **autorizzano l'Istituto a procedere al riconoscimento della tutela** della malattia secondo l'ordinaria gestione.

NdR: Potrebbe interessarti anche...[Licenziamento per superamento del periodo di comporto: illegittimo se si computa la malattia da Covid-19](#)

A cura di Antonella Madia

2 Settembre 2021